

BANCA D'ITALIA

*SERVIZIO INFORMAZIONI SISTEMA CREDITIZIO
Divisione Elaborazioni e Pubblicazioni Statistiche*

CONSOB

*Divisione Consulenza Economica
Divisione Vigilanza Intermediari*

**Scambio dati tra la BANCA
d'ITALIA e la CONSOB**

PROTOCOLLO d'INTESA

Vers. 3.0 del 9.2.2001

<i>INDICE</i>

• Accordo	pag. 3
• Protocollo d'intesa	" 4
1. <i>Oggetto dell'Accordo</i>	" 4
2. <i>Strutture organizzative</i>	" 5
3. <i>Caratteristiche della base dati trasmessa dalla B. d'Italia</i>	" 6
4. <i>Documentazione della base dati trasmessa dalla B .d'Italia ..</i>	" 7
5. <i>Validità dell'Accordo e procedure di modifica</i>	" 7
• Allegati:	pag. 9
1. <i>Contenuto e modalità di fornitura della base dati trasmessa dalla Banca d'Italia</i>	" 10
2. <i>Contenuto dei singoli flussi trimestrali</i>	" 12

A C C O R D O

I signori Carlo Chiesa e Antonio Santomartino, in rappresentanza della Banca d'Italia, e i signori Francesco Raucci e Marcello Bianchi, in rappresentanza della Consob, sottoscrivono il presente *Protocollo d'intesa*, concernente la fornitura di dati da parte dell'Istituto di emissione alla Consob.


L'iniziativa ha l'obiettivo di razionalizzare lo scambio di informazioni statistiche, di compendiare in un unico documento le varie modalità operative e di rafforzare la collaborazione tra i due Enti.

Con l'apposizione delle firme viene approvato e reso operativo l'Accordo di cui trattasi.


Roma, 9 febbraio 2001

Per la Banca d'Italia :

Carlo CHIESA




Antonio SANTOMARTINO



Per la Consob :

Marcello BIANCHI



Francesco RAUCCI



<i>PROTOCOLLO d'INTESA</i>

PRESO ATTO che sin dal 1993 la Banca d'Italia fornisce, tramite il Servizio Informazioni sistema creditizio (Divisione Elaborazioni e pubblicazioni statistiche), un flusso informativo trimestrale, sulla base di un verbale di riunione stilato il 10/2/93 tra i due Enti;

PRESO ATTO dell'esistente "Accordo" tra i menzionati Enti sottoscritto il 26 giugno 1997, successivamente adeguato per recepire le integrazioni alla base dati, introdotte a seguito di nuove richieste avanzate dalla Consob;

CONSIDERATA la necessità di soddisfare le ulteriori recenti esigenze informative espresse dalla Consob;

CONSIDERATA l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come disposto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 58 del 24/2/98;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia è titolare di autonomi poteri di Vigilanza informativa nei confronti degli intermediari creditizi e finanziari, ai sensi del D.Lgs. n. 385 dell'1/9/93 e del D.Lgs. n. 58/98, in forza dei quali sono state emanate apposite Circolari normative, in prosieguo specificate;

CONSIDERATA la disponibilità espressa dalla Banca a soddisfare le esigenze manifestate dalla Consob, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 385/93 e dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98;

si ***CONVIENE*** quanto segue:

1. Oggetto dell'Accordo.

L'iniziativa ha l'obiettivo di razionalizzare lo scambio di informazioni statistiche, di compendiare in un unico documento le varie modalità operative e di rafforzare la collaborazione tra i due Enti.

A tal fine:

- nei successivi articoli vengono disciplinate le modalità organizzative dello scambio;
- negli allegati 1 e 2, vengono indicati i contenuti e le modalità di fornitura delle basi dati elaborate dalla Banca d'Italia e trasmesse periodicamente alla

Consob; trattasi di informazioni trasmesse da alcune categorie di intermediari vigilati.

2. Strutture organizzative.

Al fine di migliorare e razionalizzare la comunicazione tra i due enti sotto l'aspetto pratico, si conviene di far convogliare tutte le eventuali esigenze e problematiche, in ordine allo scambio di informazioni statistiche, presso particolari strutture organizzative, una per ogni ente, denominate "*Presidi statistici di gestione*".

Tali strutture vengono così individuate: per la Banca d'Italia, *Servizio Informazioni sistema creditizio - Divisione Elaborazioni e pubblicazioni statistiche*; per la Consob, *Divisione Consulenza economica - Ufficio Statistiche* ⁽¹⁾.

Tra i compiti delle menzionate strutture rientrano quelli di:

- rappresentare l'unica interfaccia tra i due enti nell'ambito dello scambio di informazioni statistiche;
- gestire, in maniera centralizzata, la trasmissione/ricezione dei dati;
- definire le modalità di scambio dei flussi e, in particolare, il protocollo logico e il supporto di trasmissione;
- gestire il dizionario dei flussi scambiati;
- collaudare i flussi statistici, nei casi di modifica degli stessi;
- gestire eventuali richieste occasionali di dati statistici, una volta appurata la loro inesistenza nella menzionata base informativa e/o la fattibilità dell'elaborazione;
- adoperarsi per la circolarità delle informazioni all'interno del proprio ente e per l'eliminazione di eventuali inconvenienti che possono verificarsi nella gestione dei dati (es. ritardi, mancata ricezione, illeggibilità delle informazioni);
- contribuire allo sviluppo delle forme di collaborazione tra i due Enti.

Al fine di monitorare l'attuazione del presente Accordo e assicurarne, nel tempo, la coerenza con le esigenze degli enti firmatari, i capi pro-tempore del Servizio Informazioni sistema creditizio della Banca d'Italia e della Divisione Consulenza economica della Consob, firmatari del presente accordo, promuoveranno riunioni, anche a carattere periodico. In tali occasioni, verranno tra l'altro analizzate eventuali necessità di modifiche ai contenuti delle basi dati di cui all'allegato 1. Alle riunioni parteciperanno anche i titolari pro tempore delle strutture di cui al precedente comma 2 del presente articolo oltre che, su invito dei promotori, altri addetti agli enti di appartenenza.

¹ Gli indirizzi da utilizzare per la corrispondenza sono: per la Banca d'Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma; per la Consob, Via Isonzo, 19/e - 00198 Roma.
L'ubicazione del PSG della Banca d'Italia è a Vermicino (Frascati) – Centro “D. Menichella” - Largo G. Carli, 1.

3. Caratteristiche dei dati trasmessi dalla Banca d'Italia.

I dati relativi ai singoli intermediari vengono forniti dalla Banca d'Italia così come risultano nei propri archivi ufficiali. Le informazioni statistiche prodotte sono, pertanto, le stesse che vengono trasmesse dagli enti segnalanti ⁽²⁾: esse vengono acquisite ed elaborate dalla Banca in accordo con la propria organizzazione e le proprie funzioni; di conseguenza, la Banca non assume alcuna responsabilità in ordine all'uso di tali informazioni.

Ai fini dell'utilizzo di queste ultime occorre, inoltre, tener presente che le informazioni trasmesse dagli enti vigilati possono subire reiterati aggiornamenti in conseguenza dell'azione di controllo e validazione svolta dalla Banca d'Italia. A tal fine, proprio in considerazione del continuo consolidamento delle statistiche di cui trattasi, ogni flusso contiene, unitamente a nuove informazioni (da considerarsi "provvisorie" per la tempestività con cui vengono elaborate), quelle relative a date contabili pregresse, già trasmesse alla Consob (cd. "refresh").

Tenuto conto che la fornitura di dati avviene a livello di singolo intermediario, andrà ovviamente assicurata la necessaria riservatezza nel trattamento degli stessi nonché il rispetto delle norme in materia di segreto d'ufficio (cfr. D. Lgs. 58/98) e di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (cfr. L. 675/96).

Resta inteso che, al fine di conferire certezza agli intermediari in ordine all'Autorità cui fare riferimento, la Banca d'Italia si pone come interlocutore unico degli intermediari segnalanti le informazioni elaborate, per quanto riguarda sia il contenuto e le modifiche dei dati trasmessi sia la gestione degli stessi. Coerentemente, anche eventuali richieste di chiarimenti in ordine al contenuto e alle modalità di redazione ed invio delle segnalazioni nonché ogni richiesta di integrazione dei dati rientrano nell'esclusiva competenza della Banca d'Italia.

² Limitate variazioni di carattere formale vengono apportate dalla Banca d'Italia, in sede di acquisizione, esclusivamente nei dettagli informativi (ad es.: qualora un codice provincia non fosse tra quelli validi si provvede ad attribuire i relativi importi a un codice residuale avente il significato di "valore non classificabile").

4. Documentazione della base dati trasmessa dalla Banca d'Italia.

La documentazione relativa alla base dati trasmessa dalla Banca d'Italia è composta, come di seguito meglio dettagliato, da: *a) una documentazione amministrativa*, costruita "dinamicamente" al momento dell'elaborazione dei dati; *b) una documentazione tecnica*, allegata, per la lettura dei files contenenti la menzionata base dati; *c) le disposizioni normative*, emanate dalla Banca d'Italia, disciplinanti le segnalazioni di Vigilanza.

Documentazione amministrativa: il flusso contiene, in maniera strutturata, la descrizione sia delle "famiglie di dati" sia di tutte le informazioni di tipo "statistico" e "anagrafico" incluse nella base dati oltre a eventuali note metodologiche;

Documentazione tecnica: le modalità per la lettura del supporto e per il caricamento, automatico e strutturato, della base dati e delle relative specifiche amministrative sono descritte in un apposito documento tecnico. Anche tale documentazione sarà inclusa nello stesso cd-rom, in modo da assicurare piena coerenza con le informazioni trasmesse; eventuali sue variazioni - rese necessarie per motivi tecnici - verranno comunicate nel file "notizie" presente nel ripetuto supporto;

Disposizioni normative: i testi normativi emanati dalla Banca d'Italia che disciplinano i contenuti informativi dei dati statistici trasmessi alla stessa dagli intermediari creditizi e finanziari per fini di "Vigilanza" sono rappresentati dalle Circolari 49 (Manuale per la compilazione della matrice dei conti), 148 (Manuale per le segnalazioni statistiche e di Vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare), 189 (Manuale delle segnalazioni statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e 154 (Segnalazioni di Vigilanza degli enti creditizi e finanziari - Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro delle segnalazioni) ⁽³⁾.

5. Validità dell'Accordo e procedure di modifica.

La validità del presente Accordo è a tempo indeterminato.

Esso, peraltro, può essere modificato allorquando i due Istituti lo reputino necessario per un più efficace perseguimento dei principi richiamati in premessa; ciò rileva, in particolare, nei casi in cui - in connessione con l'evoluzione delle attività istituzionali - emerga l'esigenza di modificare l'ampiezza delle informazioni statistiche scambiate tra le Autorità stesse.

Per correntezza operativa, al fine di snellire l'iter procedurale, si conviene che il Protocollo in questione possa essere integrato, di comune accordo, con ulteriori

³ Tali disposizioni sono, tra l'altro, consultabili anche sul sito internet della Banca d'Italia.

documenti (lettere ufficiali, verbali di riunioni, ecc.), qualora le modifiche rivestano un livello di importanza secondario. A titolo di esempio e non esaustivo, tale procedura semplificata potrà essere seguita:

- allorquando, nel rispetto delle reciproche esigenze, siano apportate variazioni alle modalità tecniche di scambio delle informazioni;
- in occasione di eventuali modifiche di dettaglio che potranno verificarsi in ordine agli schemi di rilevazione concernenti le statistiche elaborate;
- quando si verificano casi di cambio di denominazione o di indirizzo delle strutture indicate all'articolo 2, comma 2.



ALLEGATI

1. Contenuto e modalità di fornitura della base dati trasmessa dalla Banca d'Italia
2. Composizione dei singoli flussi trimestrali

Allegato 1***Contenuto e modalità di fornitura della
Base dati trasmessa dalla Banca d'Italia.*****1. Contenuto della base dati**

La base dati si compone di due flussi informativi.

- A) Il *primo flusso* contiene, a livello di singolo istituto (sim o banca) che svolge attività di intermediazione mobiliare, le seguenti informazioni (per un maggior dettaglio cfr. la normativa richiamata nell'art. 4):
- a) *segnalazioni statistiche (ex SI)*: attuali sez. VII delle "segnalazioni SIM" e sez. 3.11 delle "segnalazioni Banche", adattate allo schema delle "SIM"; periodicità: tutti i mesi relativi all'ultimo semestre solare disponibile (es. il flusso di marzo conterrà i dati da giugno a dicembre del precedente anno);
 - b) *bilancio e situazione semestrale* (comprensivo conto economico): attuale sez. VIII delle "segnalazioni SIM"; periodicità: semestrale;
 - c) *albo delle banche*, contenente le informazioni su: codice Abi, denominazione sociale, codice fiscale, sede legale (indirizzo, Cap, comune), stato della casa madre (limitatamente alle filiali di banche estere); periodicità: trimestrale;
 - d) *elenco delle banche estere in libera prestazione di servizi*, senza articolazione territoriale; contenuto: codice Abi, denominazione sociale, stato di appartenenza; periodicità: trimestrale;
 - e) *elenco delle attività autorizzate alle banche* di cui ai punti sub c) e d); contenuto: codice Abi, codice attività, data di inizio e fine operatività della banca, causale di fine operatività; periodicità: trimestrale.

Considerato che ad ogni spedizione del flusso corrisponde una diversa tipologia di informazioni in esso presente, nell'allegato 2 viene riepilogato il contenuto di ciascuna elaborazione trimestrale.

- B) Il *secondo flusso* contiene, a livello di singolo OICR, tutte le informazioni statistiche di vigilanza trasmesse alla Banca d'Italia da tali organismi di investimento.

2. Modalità di fornitura della base dati.

- *Periodicità*: il flusso sub A) viene prodotto nei mesi di: marzo, giugno, settembre e gennaio; quest'ultimo periodo altera la "trimestralità" del prodotto, al fine di consentire l'inclusione nella base dati delle informazioni anagrafiche relative al 31 dicembre dell'anno precedente. Considerato che il flusso in

questione è formato da diverse componenti, nell'allegato 2, viene rappresentato graficamente il contenuto di ciascun flusso.

La base dati sub B) viene trasmessa mensilmente e contiene un “refresh” degli ultimi tre mesi.

- Supporto: al momento, la base dati viene inclusa in un Cd-Rom. Attesa la mole di dati trasmessa, si conviene sull'opportunità che, quanto prima, venga individuato congiuntamente un supporto più idoneo (es. “rete dedicata”, Dvd);
- Sicurezza: la Banca d'Italia si riserva la facoltà di utilizzare nello scambio dati con la Consob, previa intese con quest'ultima, strumenti finalizzati a introdurre presidi di riservatezza e di integrità dei dati trasmessi, allorquando essi saranno disponibili per il gestore;
- Destinatario: il supporto viene spedito al seguente indirizzo: Consob - Divisione Consulenza Economica – Ufficio Statistiche - c.a. dr. M. Bianchi - Via Isonzo, 19/e - 00198 Roma ⁽⁴⁾. La lettera di comunicazione di invio del supporto - trasmessa separatamente per motivi organizzativi della Banca - viene spedita al medesimo destinatario.


⁴ Per motivi di spazio fisico (80 caratteri) le indicazioni vengono comunque abbreviate.

Allegato 2

COMPOSIZIONE DEI SINGOLI FLUSSI TRIMESTRALI (sub A)


Flusso elaborato a MARZO:

Periodo di riferimento: DICEMBRE




Flusso elaborato a GIUGNO:

Periodo di riferimento: MARZO




Flusso elaborato a SETTEMBRE:

Periodo di riferimento: GIUGNO



Flusso elaborato a GENNAIO:

Periodo di riferimento: SETTEMBRE



Legenda

- (AB) = Albo Banche ed elenco b.estere
- (BS) = Bilancio SIM e semestrale (*)
- (S1) = Segnalaz. ex S1 Banche e Sim

(*) Tali informazioni possono essere presenti anche in altri periodi per quegli enti che non chiudono l'esercizio finanziario a dicembre.